

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 gennaio – 6 giugno 2017, n. 27990

Presidente Blaiotta - Relatore Izzo

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26\1\2016 la Corte di appello di Trieste confermava la condanna di No. Fa. per il delitto di cui all'art. 95 del D.P.R. 115 del 2002, per avere falsamente dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata nel novembre 2011, di non aver percepito alcun reddito dal luglio 2009, avendo invece percepito la somma di Euro 35.000,00 a seguito di una truffa consumata nel giugno-ottobre 2011.

Esponendo la Corte distrettuale che ai fini dell'ottenimento del beneficio è fatto obbligo di dichiarare anche i redditi illeciti e con tale omissione l'imputata aveva consumato il delitto contestatole.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, lamentando la erronea applicazione della legge. Invero al momento della presentazione dell'istanza non era ancora intervenuta la sentenza definitiva che attestava la percezione dell'illecito reddito, pertanto l'imputata non era tenuta alla sua dichiarazione; ciò a maggior ragione se si considerava che il processo per truffa era proprio quello nel quale era stata chiesta l'ammissione al beneficio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

2. Questa Corte di legittimità ha, con consolidato orientamento, stabilito che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante (ex plurimis, Sez. 4, n. 21974 del 20/05/2010, Di St., Rv. 247300).

Pertanto, la mancata indicazione di tali redditi nella richiesta di ammissione al beneficio è idonea ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 95 del D.P.R. 115 del 2002.

3. Ciò detto, va osservato che il caso in esame presenta una particolare peculiarità: i redditi illeciti sono il frutto dei reati di esercizio abusivo della professione di commercialista e di truffa; tali delitti erano oggetto del processo nel cui ambito la No. ha richiesto l'ammissione al beneficio.

E' di tutta evidenza che in tale ipotesi pretendere dall'imputata la dichiarazione di percezione di redditi illeciti, in violazione del principio «nemo tenetur se detegere», configge con il suo diritto di difesa e quindi a protestarsi innocente e rivendicare una pronuncia assolutoria.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto «In tema di falsità ed omissioni nella dichiarazione diretta ad ottenere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non integra il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115 del 2002 la mancata indicazione della percezione di redditi illeciti, quando questi sono il frutto dei reati nell'ambito del cui procedimento viene richiesta l'ammissione al beneficio».

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.